



Direzione Territoriale VII - Sicilia
Ufficio Affari Generali
Sezione Acquisti

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale (pontone o altro), trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, da affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, c.2, lett. c) del d.l.s. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del medesimo decreto.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Sommario

Premessa	4
Art.1 Oggetto dell'Appalto	5
Art.2 Importo a base di appalto	6
Art.3 Divieto di cessione	6
Art.4 Subappalti	6
Art.5 Tutela dei lavoratori	7
5.1 Trattamento e tutela dei lavoratori	7
5.2 Estensione di Responsabilità.....	7
5.3 Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza	8
Art.6 Certificazioni da possedere	8
Art.7 Responsabilità dell'Appaltatore, Assicurazioni e Cauzioni	9
7.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone	9
7.2 Assicurazioni	9
7.3 Cauzione definitiva.....	10
Art.8 Oneri fiscali	11
Art.9 Descrizione del servizio	11
9.1 Descrizione sommaria del servizio.....	11
9.2 Descrizione dettagliata delle fasi del servizio	12
Art.10 Procedure di intervento	14
Art.11 Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio	16
Art.12 Particolari adempimenti e prescrizioni	16
12.1 Prescrizioni sui rifiuti.....	16
12.2 Ulteriori prescrizioni in materia ambientale.....	17
Art.13 Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione	18
Art.14 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro	18
Art.15 Costi analisi chimiche e monitoraggi	19
Art.16 Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro	19
Art.17 Consegna del servizio	20
Art.18 Tempo assegnato per l'espletamento del servizio	20
Art.19 Cronoprogramma	21
Art.20 Proroga, sospensione e ripresa delle prestazioni del servizio	21

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.21 Processo verbale di avvenuta distruzione	22
Art.22 Ultimazione delle attività	22
Art.23 Verifica di conformità	23
Art.24 Penali	25
Art.25 Cause di Risoluzione e Recesso	26
Art.26 Riserve	28
Art.27 Normativa di Riferimento	28
Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	31

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)


Premessa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della Circolare di Presidenza del Consiglio del 13 febbraio 2003, è l'Ente ordinariamente incaricato di provvedere alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina, la cui presenza, anche in considerazione del consistente e costante afflusso di migranti nella Regione Sicilia, determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Con l'avviso di gara indetto ai sensi dell'art. 63, c.2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del medesimo decreto, la **DT VII – Sicilia, Ufficio Affari Generali, Sezione Acquisti** intende appaltare il Servizio per il recupero tramite idoneo mezzo navale (pontone o altro), il trasferimento, la demolizione e lo smaltimento di una imbarcazione incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo, ad un distanza di circa 7 m dal suddetto molo, per la quale la competente Procura delle Repubblica ha disposto la distruzione nell'ambito del Proc. Penale n.ro 2851/21.

Le coordinate geografiche del luogo di intervento sono le seguenti: 36°42.9' N; 14°50.1' E.

Le foto seguenti mostrano l'area portuale di Pozzallo e il luogo di intervento:



CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)



Art.1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto di Servizio da affidare consiste nel recupero tramite pontone o altro idoneo mezzo navale, dell'imbarcazione di cui al Proc. Penale n.ro 2851/21 che si trova incagliata su basso fondale a ridotto del Porto di Pozzallo (RG), il trasferimento dell'imbarcazione presso un'area scelta dall'Appaltatore, munita delle necessarie autorizzazioni e permessi, in cui effettuare la demolizione e la cernita dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento/conferimento presso centri autorizzati a seguito dell'attribuzione del codice CER ai suddetti rifiuti.

È altresì onere dell'Appaltatore effettuare le riprese video delle operazioni di recupero dell'imbarcazione e di carico sul mezzo navale di trasporto presso l'area in cui sarà effettuata la demolizione. Le riprese dovranno essere elaborate dall'appaltatore per fornire un unico filmato riepilogativo delle fasi salienti dell'intervento ed un ulteriore filmato avente quest'ultimo una durata non superiore a 10 minuti da elaborare sulla base delle indicazioni fornite dal D.E.C. dell'appalto.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.2 Importo a base di appalto

L'importo a base di appalto del servizio da appaltare è pari a euro 250.000,00 (diconsi duecentocinquantamila/00 euro), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta, stimati in € 6.000,00 e di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del servizio richiesto e delle riprese video di cui all'art.1. Il suddetto importo è non imponibile IVA ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. 633/1972 e s.m.

Art.3 Divieto di cessione

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di affidamento del Servizio in appalto, deve essere eseguito in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del succitato Decreto.

Art.4 Subappalti

1. Per l'esecuzione delle attività del Servizio Affidato, l'Aggiudicatario può avvalersi del subappalto, secondo la disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs. 50/16, nei limiti previsti dalla normativa, rispetto all'importo contrattuale, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante.**
2. L'Aggiudicatario rimane solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il Concorrente all'atto dell'Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intenda subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

5. L'Affidatario, che voglia avvalersi del subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. In caso di subappalto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
8. **È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni e/o fornitura affidati.**

Art.5 Tutela dei lavoratori

5.1 Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare, per tutta la durata del contratto di appalto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali più rappresentative.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al D.E.C./R.U.P dell'appalto, prima dell'inizio delle attività del servizio, la denuncia di nuovo lavoro temporaneo presentata alla sede INAL competente con la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Analoga documentazione dovrà essere trasmessa dagli eventuali sub-appaltatori.

5.2 Estensione di Responsabilità

1. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare le disposizioni di cui al superiore art. 5.1 a tutti i propri eventuali subappaltatori.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

2. In ipotesi di subappalto non autorizzato, l'Appaltatore non è esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori.

5.3 Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza

1. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del sub-Appaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da essa dovuto, e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
2. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo sub-Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospende ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il sub-Appaltatore, si sia posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non può vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
3. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo sub-Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l'estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
4. In tutte le ipotesi sopra previste, sono integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.

Art.6 Certificazioni da possedere

Per la partecipazione alla procedura di affidamento è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al d.lgs. n.152/2006, indipendentemente dalla categoria posseduta. La predetta iscrizione, ai sensi dell'art. 89 comma 10 del D.lgs. n.50/2016 non può essere oggetto di avalimento. E' richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

ambientali di cui al d. lgs. n. 152/2006, per le categorie “5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, “9 - bonifica di siti” e “10B - bonifica dei beni contenenti amianto. Qualora l’operatore economico non sia in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le citate categorie, dovrà dichiarare, di voler subappaltare le predette attività (laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, ad operatori dotati delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016), ovvero di voler ricorrere all’avalimento dei predetti requisiti secondo le modalità prescritte dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art.7 Responsabilità dell’Appaltatore, Assicurazioni e Cauzioni

7.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone

L’affidamento all’Appaltatore del servizio oggetto dell’appalto comporta automaticamente l’assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall’affondamento dell’imbarcazione o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo la consegna del servizio a cura del D.E.C., sono interamente a carico di dell’Appaltatore.

7.2 Assicurazioni

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa **C.A.R.** (*Contractors All Risks*), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, da danni diretti ed indiretti relativi all’esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da **responsabilità civile** verso terzi e prestatori d’opera e **da inquinamento ambientale**, con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 e validità non inferiore al tempo utile contrattuale di ultimazione del servizio affidato. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, l’Appaltatore può dimostrare l’esistenza di una polizza C.A.R. già attiva, avente le caratteristiche sopra indicate. In tal caso deve produrre un’appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato d’appalto. La predetta polizza deve essere presentata alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto d’appalto.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante, il contratto si risolve di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
3. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dallo stesso.

7.3 Cauzione definitiva

1. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario medesimo, con gli importi e secondo le modalità previste dalla suddetta norma ed entro il termine previsto per la stipula del contratto di appalto.
2. Ai sensi dell'art. 93, c. 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure e nei casi ivi stabiliti. Per fruire del beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito stabilito dalla predetta norma per usufruire della riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
4. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente a seguito della redazione del rilascio del certificato di verifica di conformità redatto dal soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.102 del d.lgs. n.50/2016 e s.m..
5. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, può trattenere in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art.8 Oneri fiscali.

1. I servizi appaltati, laddove connessi alla demolizione di imbarcazioni di cui alle lettere a), a-bis) e b) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972, sono assimilati, ai sensi della lettera e) del predetto articolo, a cessione all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai fini IVA.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), è a carico esclusivo dell'Appaltatore.
3. Nella registrazione di contratti, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), da effettuarsi in caso d'uso presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate con onere a carico dell'Appaltatore, opera il principio dell'alternatività dell'imposta, cioè l'imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall'Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.
4. L'imposta di bollo è dovuta dall'operatore economico nella misura di legge sull'istanza di partecipazione, sull'offerta economica, e, in caso di aggiudicazione sul contratto.
5. È onere esclusivo dell'Appaltatore l'assolvimento delle **obbligazioni doganali** collegate all'importazione dei rifiuti, dei rottami, dei prodotti energetici e dei lubrificanti recuperati dopo la demolizione dei natanti, con pagamento dei relativi diritti. Ulteriori informazioni sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste presso qualsiasi Ufficio delle Dogane.

Art.9 Descrizione del servizio

9.1 Descrizione sommaria del servizio

1. messa in sicurezza dell'imbarcazione per evitare danni ambientali e/o danni alla pubblica incolumità e/o a proprietà altrui;
2. utilizzo di idoneo mezzo navale opportunamente attrezzato per il sollevamento dell'imbarcazione ed il carico sul suddetto mezzo navale per il trasporto via mare;
3. trasporto marittimo dell'imbarcazione fino alla località finale di demolizione;
4. scarico dell'imbarcazione dal mezzo navale ed eventuale trasporto via terra fino all'area di demolizione;
5. distruzione dell'imbarcazione (attività subappaltabile);
6. avvio allo smaltimento o recupero/riuso dei rifiuti prodotti (attività subappaltabile).

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

9.2 Descrizione dettagliata delle fasi del servizio

1. Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
 - a) messa in sicurezza dell'imbarcazione mediante allontanamento di tutti gli elementi che possano diffondere materiali inquinanti nella matrice ambientale e posizionamento di panne assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
 - b) sollevamento dell'imbarcazione dal luogo di prelievo e carico sul mezzo navale (pontone o altra unità navale idonea al servizio) per il trasporto della stessa; il sollevamento deve avvenire in modo da evitare di diffondere in acqua materiali inquinanti. In caso di accidentale dispersione di inquinanti (oli, rifiuti, frammenti dello scafo, ecc.) occorrerà attivare immediatamente misure antiinquinamento al fine di recuperare gli inquinanti dispersi, impedendone la diffusione;
 - c) movimentazione del mezzo navale di trasporto fino al porto finale di destinazione, secondo piano condiviso con l'Autorità marittima;
 - d) scarico dell'imbarcazione dal mezzo navale di trasporto;
 - e) eventuale sollevamento dell'imbarcazione e trasferimento via terra fino all'area di demolizione della stessa;
 - f) allestimento dell'area adibita alla demolizione, utilizzando solo la superficie necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso;
 - g) demolizione dell'imbarcazione;
 - h) separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento (frammenti di vetroresina, plastica, gomma, legno dello scafo, legno delle parti di scafo a diretto contatto del motore, eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti, metallo, motori);
 - i) raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti;
 - j) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi;
 - k) bonifica, se necessario, delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;


CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera b) e c) del precedente comma mentre le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".
3. Il carico da sollevare e movimentare è costituito da n.1 motopesca in acciaio dotato di sovrastrutture e arco poppiero per l'installazione di strumenti da pesca. L'unità è adagiata e ferma sul basso fondale sabbioso ove si è arenata, presso il lato esterno del molo di levante, risultando, attualmente, inclinata di oltre 40° sul proprio lato dritto, come mostra la foto di seguito riportata. I rispettivi locali macchine, agghiaccio ed il contiguo locale a proravia appaiono allagati per la presenza di acqua di mare. Inoltre all'interno dell'imbarcazione si è depositata una ingente quantità di sabbia il cui volume è di difficile valutazione, si stimano circa 20/25 mc di sabbia.

Le caratteristiche dell'imbarcazione sono le seguenti:

- Lunghezza max 25 m f.t.;
- Larghezza max 7 m;
- Stazza lorda circa 80 t.s.l..



Il carico da sollevare è costituito dall'imbarcazione da rimuovere il cui peso è stimato in circa Kg 80.000 a cui va aggiunto il peso dell'acqua di mare e della sabbia presente all'interno dell'imbarcazione, stimato in Kg 60.000 e dal peso degli accessori utilizzati per il sollevamento

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

(bozzello, grilli, braghe) pari a circa 10.000 Kg. Pertanto, il carico complessivo da sollevare e movimentare è stimato in Kg 150.000.

Il mezzo navale da utilizzare dovrà avere portata di carico e dimensioni idonei in relazione al carico da trasportare e alle dotazioni di bordo utilizzate per il sollevamento. La gru installata su tale mezzo navale dovrà essere allestita con idoneo braccio, avente una portata sufficiente ad operare in sicurezza, con un raggio di azione minimo di 43,0 mt., per il sollevamento e la movimentazione del carico complessivo di 150.000 Kg. Per le suddette attività la gru impiegata dovrà essere dotata di idonei sistemi di sicurezza atti a rilevare eventuali eccedenze di carico che potrebbero compromettere la stabilità delle macchine. La suddetta gru dovrà altresì essere munita di anemometro atto a rilevare l'esatta velocità del vento in modo da poter sospendere le attività in caso di condizioni sfavorevoli di vento.

Art.10 Procedure di intervento


Le procedure di intervento di seguito descritte sono state concordate con le Autorità preposte (Capitaneria di Porto di Pozzallo, Arpa Sicilia, ecc.), al rilascio delle autorizzazioni e permessi necessari per l'esecuzione delle attività del servizio, nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.14, c.1 e c.4 e art.14 ter della Legge n.241/90 e s.m.i. ed il cui provvedimento finale sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.14-quoter, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle suddette Autorità.

Come mostrato nella foto sotto riportata, il mezzo marino andrà posizionato in adiacenza al molo di sotto flusso, lato interno, ad una distanza di circa 43 m dal baricentro dell'imbarcazione ed occorrerà procedere con la messa in opera sul fondale di n.2 corpi morti a prora del mezzo e di n.1 corpo morto sul fianco sx della prua. Completato, quindi, l'ormeggio con l'ausilio di una motobarca e dei sub OTS, evitando interferenze con i corpi morti e le catenarie già presenti sul fondale del porto, si procederà prima alla predisposizione di barriere galleggianti attorno all'imbarcazione da rimuovere, alla messa a disposizione di salsicciotti assorbenti pronti per l'uso, e quindi al posizionamento di n.2 stazioni di sonde multi parametriche. Una sonda parametrica dovrà essere posizionata a distanza di 25/30 m dall'imbarcazione per il monitoraggio della temperatura, salinità, ossigeno disciolto e torbidità dell'acqua ed una a distanza di 100 m per il monitoraggio della torbidità tramite analisi ante operam e post operam. Si potrà, quindi, procedere al collegamento del sistema di appensione, utilizzato per il sollevamento e la movimentazione dell'imbarcazione, al gancio della gru e al successivo imbragaggio dell'imbarcazione, con l'ausilio dei sommozzatori,

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

sollevando prima di poppa e poi di prua l'imbarcazione per inserire le braghe in acciaio. Successivamente si procederà al sollevamento graduale dell'imbarcazione con l'ausilio della gru posizionata sul mezzo navale, operazione da effettuarsi lentamente per consentire ove possibile la fuoriuscita dell'acqua e della sabbia depositatasi all'interno, e alla riduzione graduale del raggio di azione fino ad un valore di circa 20 metri. Quindi alla rotazione graduale antiorario del braccio fino all'intercettazione dell'area di posa sul ponte di coperta del mezzo navale, all'abbassamento graduale del carico fino al corretto posizionamento e al rizzaggio dell'imbarcazione sul ponte di coperta e successiva rimozione del sistema di appensione. Seguirà la demobilizzazione del mezzo navale (tramite rimorchiatore nel caso in cui si utilizzi un pontone) dal porto di Pozzallo all'area in cui sarà effettuata la demolizione. Si procederà allora alla demolizione dell'imbarcazione con l'ausilio di escavatore cingolato munito di cesoia idraulica per il ferro, alla riduzione volumetrica dei materiali in ferro, alla separazione e trasporto dei materiali prodotti a seguito della demolizione (legno, ferro, plastica), mediante mezzi idonei ed autorizzati ai sensi della specifica normativa di settore, fino ai siti preventivamente individuati, autorizzati al recupero/smaltimento dei suddetti rifiuti. I rifiuti prodotti, qualora rimangano stoccati presso il sito individuato per la demolizione, prima del successivo conferimento presso centri autorizzati, dovranno essere appositamente custoditi in appositi cassoni metallici scarrabili a cura dell'appaltatore.



Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.11 Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio

1. L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, in base ai principi del Codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Il servizio appaltato deve essere reso dall'Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente. Resta la piena responsabilità dell'Appaltatore sui mezzi d'opera utilizzati per l'espletamento del servizio.
3. È facoltà dell'Appaltatore scegliere l'area, in cui deve essere eseguito il servizio di demolizione delle imbarcazioni, che deve essere dotata delle caratteristiche e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
4. Il trasferimento dell'imbarcazione deve avvenire con modalità conformi alla normativa sui trasporti via mare o via terra. L'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni, come anche le spese necessarie o conseguenti al trasferimento, sono onere esclusivo dell'Appaltatore.
5. Il trasferimento del natante in altro stato membro dell'Unione Europea è subordinato ad autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo parere del RUP e del competente Ufficio delle Dogane. È vietato il trasferimento del natante al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

Art.12 Particolari adempimenti e prescrizioni

12.1 Prescrizioni sui rifiuti

1. Dopo l'affidamento dell'imbarcazione, l'Appaltatore deve operare come produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, ai fini della normativa vigente in materia ambientale.
2. I rifiuti prodotti sono da considerare di proprietà dell'Appaltatore e l'eventuale introito risultante dalla vendita degli stessi non viene comunque detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. È onere dell'Appaltatore provvedere all'attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti, previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio con accreditamento Accredia, ai fini del corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell'offerta proposta. L'esito delle analisi deve essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio dell'attività di avvio allo smaltimento. In funzione del tipo di rifiuti e del ciclo produttivo degli stessi, potranno essere concordate tra il Direttore dell'esecuzione e la ditta appaltatrice eventuali differenti procedure.
4. Ove necessario, è onere dell'Appaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi anche temporanei od eventualmente movibili, atti al confinamento od al temporaneo stoccaggio dei

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

materiali, durante le varie fasi di movimentazione o in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto.

5. Gli impianti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti devono essere **obbligatoriamente** dichiarati dall'Aggiudicatario al Direttore dell'Esecuzione entro il termine previsto per la consegna delle attività. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo, con almeno tre giorni di anticipo.
6. È facoltà del Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo richiedere che l'Appaltatore comunichi preventivamente un piano di carico e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla demolizione, comprendente almeno le date e gli orari indicativi previsti per il carico, a cui lo stesso Appaltatore deve attenersi.
7. Laddove, nel corso dell'esecuzione dei servizi, siano riscontrati "rifiuti speciali pericolosi", come risultanti dalle analisi di laboratorio per l'attribuzione del codice CER, sarà cura della Stazione Appaltante procedere allo smaltimento di tali rifiuti. In tale evenienza sarà onere dell'Appaltatore custodire tale rifiuti in propri appositi cassoni scarrabili fino alla presa in consegna da parte della ditta che sarà incaricata dalla Stazione Appaltante ed assicurare con proprio personale e mezzi la consegna dei suddetti rifiuti alla ditta incaricata. Per tale circostanza, l'Appaltatore non può pretendere alcun ulteriore indennizzo e/o oneri aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale.

12.2 Ulteriori prescrizioni in materia ambientale

1. La **distruzione dei motori** e dei serbatoi di carburante deve avvenire in modo conforme alla normativa vigente. I motori dell'imbarcazione devono essere preventivamente bonificati, per quanto possibile, dagli oli lubrificanti e da altri liquidi potenzialmente inquinanti, e devono essere distrutti in spazi appositamente attrezzati per evitare la dispersione, anche accidentale, di inquinanti nella matrice ambientale.
2. Qualora le attività svolte dall'Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento, lo stoccaggio o la movimentazione di **materiali polverulenti**, l'Appaltatore deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto. È comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.
3. Ove invece l'Appaltatore, durante la predisposizione o l'esecuzione del servizio, rilevi la presenza di amianto nei natanti, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.13 Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione

L'Appaltatore è autorizzato alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione, previa estinzione delle obbligazioni doganali di importazione, e ad incamerare l'introito corrispondente senza nulla corrispondere alla Stazione Appaltante.

Art.14 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. È onere dell'Appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
2. Le attività appaltate non prevedono l'esecuzione di lavori, ma solo di servizi. L'Appaltatore deve comunque trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP), che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, la seguente documentazione:
 - Il Piano di Sicurezza contenente gli elementi minimi elencati all'art. 3.2 dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Analogo piano di sicurezza dovrà essere presentato dal sub-appaltatore per le prestazioni del servizio che gli vengono affidate;
 - Il Cronoprogramma delle attività di cui all'art.19 del presente capitolato;
 - Il Piano operativo delle attività predisposto sulla base delle procedure descritte nel presente capitolato e condivise con le Autorità preposte al rilascio di permessi/autorizzazioni, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria;
3. Non sono previste attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia ed è obbligo dell'Appaltatore indicare le aree in cui eseguirà tutte le attività previste dal servizio. Nel caso vi siano rischi potenziali in materia di salute e sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, l'Appaltatore deve adottare tutte le misure necessarie per eliminarle o, ove ciò non sia possibile, ridurle al minimo. **Il Piano di Sicurezza** fornito dall'Appaltatore deve evidenziare tali misure o, alternativamente, indicare esplicitamente che non sono previsti rischi da interferenza.
4. Laddove sorga la necessità di effettuare attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, la Stazione Appaltante provvede agli adempimenti previsti dall'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, alla formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e la relativa stima dei costi.

Art.15 Costi analisi chimiche e monitoraggi

1. Sono a carico dell'appaltatore e da considerare comprese nel prezzo del servizio offerto le seguenti analisi e monitoraggi:
 - utilizzo delle sonde multi parametriche per il monitoraggio della temperatura, salinità, ossigeno disciolto e torbidità dell'acqua marina, nell'area interessata dall'intervento di recupero dell'imbarcazione;
 - analisi chimiche di laboratorio per l'attribuzione del codice CER ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti che saranno prodotti a seguito della demolizione dell'imbarcazione.

Art.16 Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attività, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di consegna del servizio.
3. In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della direzione delle attività è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nelle aree di lavoro; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni esercitate dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di lavoro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle attività e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o frode dei medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.17 Consegna del servizio

1. A seguito della sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante, quest'ultima comunica al RUP e al DEC l'avvenuta sottoscrizione affinché il DEC, sulla base delle disposizioni impartite dal RUP, proceda alla consegna del servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del suddetto contratto. In caso d'urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. La consegna del servizio avviene mediante verbale, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto, nel quale dovrà essere concordemente attestato che: lo stato di fatto è rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'avvio, l'esecuzione del servizio e la prosecuzione delle attività. Nel verbale deve essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dell'unità da rimuovere, rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione, dell'imbarcazione da demolire con la conseguente assunzione da parte dello stesso delle responsabilità di cui all'art.7 per tutta la durata delle operazioni.
5. Dopo la consegna dell'imbarcazione all'Appaltatore, lo stesso opera come "armatore" ai fini dell'art. 6 del reg. UE 1257/2013.
6. A seguito della consegna del servizio, l'Appaltatore procede a comunicare formalmente, con congruo anticipo, tramite email pec, al D.E.C./R.U.P. dell'appalto e alle competenti Autorità (Capitaneria di Porto, Arpa, Assessorato Regionale – Demanio Marittimo, ecc.), la data di effettivo inizio delle operazioni del servizio affidato e a trasmettere a tali Autorità il Piano di Sicurezza, il Piano Operativo ed il cronoprogramma delle Attività.

Art.18 Tempo assegnato per l'espletamento del servizio.

Il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto a seguito della redazione del verbale di concreto avvio del servizio è pari a **60 giorni naturali e consecutivi**.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.19 Cronoprogramma

Entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve predisporre ed inviare al RUP e al Direttore dell'esecuzione un **cronoprogramma** delle attività da eseguire, redatto in forma di "diagramma di Gant" o analogo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di esecuzione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro 4 (quattro) giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell'esecuzione si sia pronunciato, il cronoprogramma si intenderà accettato dallo stesso.

Art.20 Proroga, sospensione e ripresa delle prestazioni del servizio

1. Quando, per effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel presente Capitolato, ne dà comunicazione immediata, o comunque nel tempo massimo di 5 giorni, al Direttore dell'Esecuzione, specificando le attività rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del servizio per cause di forza maggiore, cessate le quali ordina la ripresa dei lavori redigendo apposito verbale.
3. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante l'esecuzione del contratto di appalto, risulti temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante, di concerto con il DEC, dispone la sospensione del contratto di appalto.
4. In ogni caso, se l'Appaltatore, **per causa a esso non imputabile**, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno cinque giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. Il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta, ai sensi dell'art.107 del d.lgs. n.50/2026 e s.m.
5. Le disposizioni di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di aggiornamento del cronoprogramma delle attività.

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Art.21 Processo verbale di avvenuta distruzione

Delle fasi di demolizione dell'imbarcazione e dell'avvenuta effettiva demolizione se né darà atto con apposito processo verbale redatto dal D.E.C. dell'appalto in contraddittorio con l'Appaltatore e, qualora presenti, con i rappresentanti delle Autorità preposte al controllo/sorveglianza della regolare esecuzione ambientale delle attività appaltate. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare, tramite email pec, con congruo anticipo a tutte le preposte Autorità, l'inizio delle attività di demolizione per consentire alle medesime Autorità di presenziare durante le fasi della demolizione e a conclusione delle stesse per accertare il corretto ripristino dei luoghi e l'assenza di rifiuti riconducibili alle operazioni di demolizione.

Art.22 Ultimazione delle attività.

1. L'ultimazione delle attività, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Quest'ultimo effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. A seguito degli accertamenti disposti in contraddittorio con l'appaltatore, per il rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni, il direttore per l'esecuzione (DEC) ha facoltà di prevedere l'assegnazione, dandone atto nel Certificato di ultimazione, di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, aggiuntivi rispetto alla data che era stata prevista per l'ultimazione delle prestazioni, affinché l'appaltatore provveda al completamento di prestazioni del servizio di piccola entità, accertate dal DEC come del tutto marginali e non significative rispetto alle prestazioni complessive dell'appalto. Dell'eventuale mancato rispetto del suddetto termine, si darà atto con apposito verbale redatto dal DEC in contraddittorio con l'appaltatore e comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e l'applicazione delle penali contrattuali. Tale verbale sarà trasmesso al RUP per la conferma della decadenza del beneficio del termine perentorio e l'applicazione, in sede di verifica della conformità, delle penali giornaliere previste nel contratto d'appalto, a partire dalla prevista data di ultimazione del servizio. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a completare le rimanenti prestazioni, fornendo prova dell'avvenuta esecuzione al DEC che procederà alla redazione di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle prestazioni contrattuali.
3. Entro i successivi trenta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al D.E.C./R.U.P. dell'appalto la seguente documentazione necessaria, ai sensi dell'art.111 del codice dei contratti pubblici, per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di appalto:

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

- Copia conforme dei documenti di accompagnamento (formulari rifiuti) redatti per il trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti a seguito della demolizione, presso centri autorizzati per lo smaltimento/recupero, con attestazione delle quantità effettivamente ricevute da parte dell'impianto di destinazione (copia 4 del formulario rifiuti);
- Documentazione attestante l'assolvimento delle obbligazioni doganali di importazione dei rifiuti prodotti;
- Copia delle eventuali fatture quietanzate dei corrispettivi spettanti al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.

Art.23 Verifica di conformità

1. I contratti pubblici di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, sono soggetti ai sensi dell'art.102 del suddetto Codice alla **verifica di conformità** al fine di accertare la corretta esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica di conformità è effettuata da soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante e dovrà essere avviata entro trenta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione da parte del D.E.C. dell'appalto e conclusa entro i successivi trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento trasmette, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione, al soggetto incaricato della verifica di conformità, la seguente documentazione:
 - Copia degli atti di gara;
 - Copia del contratto;
 - Documenti contabili;
 - Risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata di cui all'art.111 del codice;
 - Processo verbale redatto dal D.E.C. e dalle Autorità preposte al controllo ambientale, a seguito di sopralluogo nei luoghi interessati dal recupero/demolizione, attestante il ripristino dei luoghi allo stato in cui erano stati consegnati all'Impresa, l'assenza di rifiuti e/o danni ambientali riconducibili alle operazioni di recupero/demolizione;
 - Certificati/rapporti di prova delle eventuali prove/analisi di laboratorio effettuate;
 - Ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal soggetto incaricato della verifica di conformità per l'espletamento dell'incarico.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

4. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione che ne dà tempestivo avviso all'esecutore affinché possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:
 - Estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
 - Il giorno della verifica di conformità;
 - Le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - L'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
 - La descrizione dettagliata di rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, i risultati ottenuti.
5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che a propria cura e spese mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il soggetto incaricato al controllo dispone che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
6. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto con i dati relativi ai documenti contrattuali e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del D.E.C./R.U.P. dell'appalto. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno conformi, ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità, o conformi previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con l'assegnazione di un termine per adempiere.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità redige il relativo certificato di verifica di conformità che deve contenere almeno i seguenti dati:
 - Estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - Indicazione dell'esecutore;
 - Nominativo del D.E.C. E del R.U.P.,
 - Tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Richiamo agli eventuali verbali redatti in corso di esecuzione;

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

- Verbale del controllo definitivo;
 - L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante e/o per penali conseguenti al ritardo nell'ultimazione del servizio oltre il termine convenuto;
 - La certificazione della conformità;
8. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazioni a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità;
9. Il certificato di conformità è trasmesso dal soggetto incaricato al R.U.P. che lo trasmette all'esecutore che deve sottoscriverlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il R.U.P. comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica riferisce, quindi, al R.U.P. e alla Stazione Appaltante, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di verifica di conformità.
10. L'esito positivo della verifica di conformità comporta oltre al pagamento dell'importo dovuto all'Appaltatore anche lo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore, ai sensi dell'art.103 del codice, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto.

Art.24 Penali

1. Nel caso di ritardo, rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni, di cui all'art.17 del presente Capitolato, è applicata una penale giornaliera pari al 0,1% dell'importo contrattuale netto. La penale è comminata dal RUP del contratto attuativo sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Nel caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, è applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale netto.
3. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto del contratto, il R.U.P. propone alla Stazione Appaltante la risoluzione dello stesso per grave inadempimento.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale è preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, cui il medesimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione.
6. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva (con obbligo di reintegrarla entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
9. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore. In caso di disapplicazione, all'Appaltatore non può essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art.25 Cause di Risoluzione e Recesso

1. Il contratto si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nelle seguenti fattispecie:
 - a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore;
 - d) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
 - e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività affidata, tale da non permettere l'esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

- alla sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- g) scadenza senza contestuale rinnovo entro tre mesi della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001;
- h) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante;
- i) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
4. La Stazione Appaltante, su proposta del RUP, ha **facoltà** di procedere alla risoluzione del contratto e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
- a) prima dei tre mesi previsti dal precedente comma 1, lettera f, con provvedimento adeguatamente motivato;
- b) per penali, conseguente a ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di importo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- c) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) ritardo rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni di cui all'art. 17 del presente Capitolato.
5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto di appalto.
6. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite nell'ambito del servizio affidato. L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
8. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.26 Riserve

1. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, via PEC, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.
2. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Stazione Appaltante solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse.
3. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Art.27 Normativa di Riferimento

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite, oltre che dal presente capitolato tecnico di appalto, anche da:
 - tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per l'esecuzione di servizi;
 - leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
 - disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - leggi e patti sindacali;
 - tutte le norme in materia di antimafia;

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

- tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
- tutte le leggi in vigore relative alla tutela dell'ambiente.

2. La principale normativa di riferimento è la seguente:

- d.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
- d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- d.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 301 bis);
- Legge n. 136/2010 e s.m.i. [Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.];
- D.P.R. 633/1972 [Codice istitutivo dell'I.V.A.];
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Testo Unico Imposta di Registro]
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972
- Convenzione Marpol 73/78 – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;
- Convenzione SOLAS 74 e s.m.i.;
- Nuovo Codice della Strada – d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, coordinato con le disposizioni della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- Legge 327/2000 e s.m.i. – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
- REG. (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
- decisione di esecuzione UE 2016/2323 e s.m.i. "elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi".
- Dpr n. 207 del 2010 (per le parti vigenti).
- D.M n. 49 del 7 Marzo 2018.
- Legge n. 120/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

3. Si applica inoltre, laddove non in contrasto con normativa sopravvenuta, la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003.

Il Dirigente
Lucilla Cassarino

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41.

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*;

Visto il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, ed in particolare l'art. 1, recante modifiche all'art. 12 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale;

Considerato che nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di conversione del predetto *decreto-legge n. 51 del 2002* si rileva, tra l'altro, che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo";

Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni utilizzate nel corso di operazioni di immigrazione clandestina, nonché di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa per il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo coinvolti;

Vista la nota 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale si istituisce un "Tavolo di lavoro" presso il Dipartimento medesimo, al fine di completare le principali linee organizzative e le concrete modalità di esecuzione dell'art. 1 del *decreto legge n. 51 del 2002*;

Acquisiti i pareri favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Comando generale delle Capitanerie di porto e dell'Agenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del "Tavolo di lavoro", in data 4 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della giustizia, in data 7 gennaio 2003, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 21 gennaio 2003;

Adotta

la seguente circolare:

A) Premesse.

1. Il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, introduce modifiche alla disciplina dettata dall'art. 12 del testo unico in materia di immigrazione (*decreto legislativo n. 286 del 1998*, di seguito denominato testo unico), relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per il trasporto di ingenti masse di clandestini.

Più in particolare, il comma 8 dell'art. 12 del predetto testo unico prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso delle predette operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali: attività di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Prima della modifica legislativa, i mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti non potevano essere distrutti prima del provvedimento definitivo di confisca.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Con il recente intervento legislativo è invece possibile procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca. Il nuovo comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando), prevede infatti la possibilità, da parte delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.

Dette convenzioni possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

Una ulteriore importante innovazione è contenuta nel nuovo comma 8-ter che recita: «la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente». Con tale provvedimento, dispone il comma 8-quater, sono altresì fissate le relative modalità di esecuzione.

Il procedimento di distruzione a seguito di provvedimento definitivo di confisca di cui al previgente comma 8-bis, è rimasto inalterato, e con la novella è stato inserito - per motivi di necessaria coerenza testuale - al comma 8-quinquies.

2. Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento è ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restituzione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorità amministrative.

Muta conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano inalienabili, ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-bis del testo unico, mentre il regime ordinario prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, quando la custodia dei beni diventa eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).

3. Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il ddl di conversione si rileva tra l'altro che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo".

La presente circolare si pone quindi l'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.

Essa è stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni svolte in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al quale hanno preso parte l'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'economia e delle finanze (Ufficio legislativo, finanze, Dipartimento per le politiche fiscali e Ragioneria generale dello Stato), dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e delle infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna e Comando generale Capitanerie di porto), e l'Agenzia delle dogane.

B) Il procedimento.

1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria ed effettuato dalla stessa autorità giudiziaria ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati (come identificati dall'art. 57 c.p.p.).

Nei casi di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono materialmente al sequestro trasmettendo, non oltre quarantotto ore, il relativo verbale al pubblico ministero del luogo ove il sequestro è stato eseguito.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida del sequestro probatorio e alla contestuale nomina del custode giudiziario, in grado di assicurare le opportune attività di conservazione e di eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).

2. In presenza di una situazione di elevato rischio ambientale, anche su specifica indicazione dell'ASL competente per territorio, qualora le condizioni del mezzo richiedano interventi di bonifica prima del trasferimento presso idoneo sito, finalizzati, in particolare, ad evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii ed altri liquami eventualmente presenti, potrà trovare applicazione la specifica Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione e novazione di contratto sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999.

Qualora, a seguito delle predette operazioni di bonifica, il rimorchio del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio a causa della accertata impossibilità di mantenimento della galleggiabilità dell'unità navale), si procederà con urgenza all'attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.

3. Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unità navale (es. Guardia costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare.

La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi:

- all'arrivo del mezzo;
- alle sue principali caratteristiche tecniche;
- alle condizioni attuali;
- ad una sommaria valutazione economica e/o alle possibilità di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico;
- alle condizioni di navigabilità;
- ad eventuali problematiche ambientali.

Completata la scheda, la Capitaneria di porto provvederà al suo inoltro, privilegiando modalità di carattere telematico, alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;
- Agenzia delle dogane;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ricevuta la comunicazione relativa alla scheda tecnica, l'UTG verifica, mediante adeguata informativa ai soggetti istituzionali potenzialmente interessati sul territorio nazionale (e a tal fine ricorrendo anche all'istituto della conferenza di servizi), la presenza di eventuali istanze di affidamento per attività di polizia o per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

In caso di esito positivo, l'UTG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei soggetti interessati e, su indicazione della stessa, procederà all'affidamento del bene al soggetto richiedente, da disporsi a cura dell'autorità giudiziaria procedente.

La redazione del verbale di passaggio di consegna rappresenta il momento in cui i relativi costi di manutenzione e di funzionamento del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che lo riceve in affidamento.

Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento è da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtù dell'art. 12, comma 8-quinquies, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato.

5. In caso di esito negativo in ordine all'attività di accertamento di cui al punto precedente, l'Ufficio territoriale del Governo - UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo,

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

presenta istanza all'autorità giudiziaria procedente, affinché questa, qualora ritenga non necessario mantenere il sequestro a fini probatori, disponga la consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane per la distruzione, ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del testo unico. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12, comma 8-ter, come descritto al successivo paragrafo C.

6. L'Agenzia delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una apposita convenzione con una ditta del settore, secondo le modalità di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.

Nel caso in cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica rischi di rallentare eccessivamente i tempi della procedura di distruzione, gli uffici dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi della facoltà - prevista dall'art. 301-bis del testo unico in materia doganale - di stipulare convenzioni anche "in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore".

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto, predispone un elenco-albo delle ditte demolitrici presenti sul territorio nazionale, in possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la categoria di attività in questione.

C) Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di conservazione del mezzo, può intervenire direttamente, dietro segnalazione dell'UTG, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente.

A tal fine, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'istruttoria, facendo anche ricorso - ove ritenuto opportuno - all'istituto della conferenza di servizi di tipo "istruttorio", chiedendo alle amministrazioni competenti (tra cui UTG, Capitaneria di porto, autorità portuale e ANPAT) di trasmettere, entro e non oltre dieci giorni, una relazione circa:

- lo stato di imminente alterazione del bene;
- il potenziale pregiudizio per l'operatività portuale;
- i possibili danni arrecati all'ecosistema;
- lo scarso o nullo valore commerciale del bene;
- la mancanza di istanze di affidamento;
- altre notizie comunque utili.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al punto precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessità di intervenire, richiede all'autorità giudiziaria procedente il prescritto nulla osta alla distruzione.

3. Nel provvedimento di distruzione emanato dal Presidente del Consiglio vengono indicate le relative modalità di esecuzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.

4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno delegare l'emanazione del provvedimento di distruzione ad altra autorità, nel relativo provvedimento di delega sono altresì individuati i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi l'autorità delegata, nonché il reperimento delle risorse finanziarie.

Anche in detta ipotesi debbono essere indicate le opportune modalità di esecuzione, nel rispetto dei parametri indicati al successivo paragrafo D.

D) Modalità di esecuzione.

1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:

- a) messa in sicurezza;
- b) operazioni di bonifica ambientale;
- c) rimozione del mezzo;
- d) smaltimento.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

In particolare, a solo titolo esemplificativo, si suggerisce la seguente procedura:

- allestimento del cantiere utilizzando solo la superficie necessaria;
- messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;
- messa in sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti intorno al relitto a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- asportazione di tutti i materiali infiammabili;
- sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a trattamento finale di smaltimento;
- svuotamento del relitto dal materiale accumulato ed avvio allo smaltimento, compreso l'eventuale materiale sabbioso, presumibilmente depositato nei compartimenti allagati;
- messa a secco del relitto appena possibile, per concludere le operazioni nel cantiere allestito;
- bonifica dell'area adibita a cantiere, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;
- smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;
- comunicazione immediata del termine delle operazioni all'autorità che ha emanato il provvedimento di distruzione, a quella che ha comunque stipulato la convenzione ai fini delle suddette operazioni di distruzione, nonché alla Capitaneria di porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e, di intesa con l'ARPA, ad attestare, dopo il positivo esito delle analisi delle acque marine e della sabbia, l'assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica.

3. Atteso che per l'attività di distruzione nel suo complesso sono necessari diversi interventi autorizzatori sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente, dell'operatività portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi della procedura e quindi il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi su iniziativa dell'autorità amministrativa preposta alle operazioni di distruzione a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

4. È rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere, tra le modalità di distruzione, alla sommersione deliberata dell'unità navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale.

E) Profili attinenti alla spesa.

1. Sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, gli enti maggiormente coinvolti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle Capitanerie di porto, il Ministero dell'economia - Dipartimento delle politiche fiscali, e della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per le risorse idriche, e il Ministero dell'interno, provvederanno alla elaborazione e alla predisposizione di un Piano di interventi pluriennale, che indichi il numero di imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate nelle regioni interessate, i tempi di attuazione e i relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche delle potenziali istanze di affidamento. A tal fine, occorre acquisire i seguenti elementi di valutazione (tra parentesi sono indicati gli enti che saranno chiamati in prima persona a svolgere tale compito di rilevazione):

- numero e localizzazione delle imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate sul territorio regionale di propria competenza (Comando generale Capitanerie di porto);
- individuazione dei mezzi suscettibili o meno, in base al loro stato di conservazione, di istanze di affidamento da parte di soggetti pubblici (UTG);
- valutazione in ordine alla possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui al comma 8-bis (UTG);
- esistenza sul territorio di imprese idonee e disponibili a svolgere le operazioni di distruzione (operazione strettamente collegata a quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento delle politiche fiscali);
- individuazione delle situazioni di particolare gravità od urgenza tali da attivare immediatamente il procedimento di cui all'art. 8-ter (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e UTG), a seguito di:
 - a) verifica circa le condizioni dei mezzi e, se del caso, del loro stato di imminente alterazione;

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

- b) valutazione in ordine al potenziale pregiudizio per l'operatività portuale, ai possibili danni arrecati all'ecosistema ed ai fattori ambientali in generale, nonché verifica complessiva sullo stato di pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza e l'igiene.

2. Per tutti i procedimenti la spesa sarà ripartita tra il Ministero della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla consegna del bene ai fini della distruzione) e l'autorità doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, la cui competenza, dal punto di vista finanziario, si radica nel momento della consegna materiale del bene.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo B, punto 6, l'Agenzia delle dogane applica, ove possibile, le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, inviando alle ditte ritenute idonee e comprese nell'elenco-albo del Dipartimento delle politiche fiscali, uno schema di atto nel quale inserire, tra le condizioni contrattuali, l'eventuale trasporto delle imbarcazioni medesime.

Di conseguenza, sarebbe necessario fissare anche un contenuto minimo dell'offerta, tale da avere a disposizione un piano tecnico (tempi e modalità di rimozione, verifica anti-inquinamento, eventuale bonifica, trasporto e distruzione) e un piano finanziario dell'intera operazione.

Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai fini della distruzione, di più mezzi riuniti "per lotti", in modo da assicurare un introito per lo Stato ovvero il massimo risparmio di spesa.

A tal fine, nella determinazione del corrispettivo si suggerisce altresì di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri di formulazione dell'offerta ed a scomputo, quindi, della somma complessivamente da corrispondere alla ditta aggiudicataria, della voce relativa alla cessione dei materiali risultanti dalla distruzione.

Pertanto, ove lo si ritenga economicamente vantaggioso, si può procedere alla vendita dei materiali di risulta della distruzione dei mezzi sequestrati, previa immissione in consumo nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Reg. (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, previo pagamento dei diritti doganali afferenti.

Resta ferma la facoltà per l'Agenzia delle dogane, prevista per legge, di potere derogare alle norme sulla contabilità di stato. In tal caso:

ai fini della scelta del contraente, si dovrà assicurare il giusto temperamento tra i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la celerità e la sicurezza delle azioni procedurali di distruzione del mezzo. Si suggerisce, in proposito, di esperire una indagine esplorativa di mercato;

dovranno comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione "a costo zero" per l'erario.

4. Premessa la necessità di prefigurare, ai fini della distruzione, una "operazione (tendenzialmente) a costo zero" per lo Stato, si ravvisa tuttavia l'esigenza e l'opportunità di procedere alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti casi:

- fase di avvio dell'intero intervento;
- ipotesi in cui la distruzione non comporta utili, ma soltanto oneri, per lo Stato (impossibilità di ottenere un introito dalla vendita dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento, ecc.);
- ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-bis, del testo unico, le spese per la distruzione dei mezzi sequestrati saranno poste a carico dell'Agenzia delle dogane, attraverso l'attribuzione dei relativi fondi necessari e secondo modalità successivamente da indicare.

Per le ipotesi di cui al comma 8-ter, relativamente agli impegni sostenuti nell'anno 2002 si provvede, nel rispetto delle procedure individuate nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1, ad individuare, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi di rimozione più urgenti, con particolare riferimento all'aspetto ambientale; i relativi oneri, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere imputati su specifici capitoli di spesa all'uopo indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di recupero tramite mezzo navale, trasporto, demolizione e smaltimento/recupero di una imbarcazione di migranti, incagliata su basso fondale presso il molo di sotto flusso del porto di Pozzallo (RG)

La presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni direttamente interessate sono comunque tenute a garantire, anche tramite l'utilizzo di idonei mezzi informatici, la massima diffusione della presente circolare.

per il Presidente

Letta